

(N. 370)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FAEDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1979

Provvedimenti a favore delle facoltà di economia e commercio e di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Pisa

ONOREVOLI SENATORI. — È stato approvato nella scorsa legislatura un disegno di legge (Atto Senato n. 692) d'iniziativa del deputato Mazzarino, recante « Provvedimenti in favore della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Messina e della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Catania », divenuto ora legge 9 dicembre 1977, n. 963.

Le leggi istitutive di tali facoltà statali prevedevano la stipula di una convenzione decennale con la Regione siciliana e che, in caso di mancato rinnovo della suddetta convenzione, le facoltà andassero senz'altro soppresse. Il rifiuto della Regione siciliana di rinnovare alla scadenza la convenzione ha creato una situazione di illegittimità che è stata sanata dalla citata legge.

Il deputato Mazzarino aveva presentato il suo disegno di legge per la sola Università di Messina.

In sede di discussione all'VIII Commissione della Camera vennero prese in esame anche l'Università di Catania (facoltà di

agraria), l'Università di Pisa (facoltà di economia e commercio con annessa sezione di lingue e letterature straniere), l'Università di Cagliari (facoltà di economia e commercio), per le cui citate facoltà statali la legge prevedeva una convenzione con un ente e la soppressione della facoltà se la convenzione alla scadenza non fosse stata rinnovata.

La Commissione ritenne che la situazione dell'Università di Catania fosse la stessa ma che per le Università di Pisa e di Cagliari le relative convenzioni fossero ancora in vita.

Per quanto riguarda l'Università di Pisa, la legge istitutiva (3 giugno 1955, n. 504) prevedeva all'articolo 10 una convenzione decennale e rinnovabile con il Consorzio interprovinciale per l'Università di Pisa. Tale convenzione è stata stipulata nel 1956.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1961, n. 1691, il Consorzio è stato rinnovato fino al 1° gennaio 1974 e fino a tale data ha fatto fronte ai propri impegni. Dal 1° gennaio 1974 il Consorzio ha cessato di esistere, nonostante gli svariati tentativi

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del rettore dell'Università di Pisa per la sua ricostituzione, resa impossibile dalle difficoltà dei numerosi enti territoriali consorziati.

La situazione dell'Università di Pisa, per quello che riguarda questa facoltà convenzionata, è quindi la stessa delle facoltà delle Università di Messina e di Catania.

Pertanto la 7^a Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge d'iniziativa del deputato Mazzarino, ha votato, il 17 novembre 1977, il seguente ordine del giorno per sanare la situazione del tutto analoga dell'Università di Pisa:

« La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 692, recante provvedimenti in favore della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Messina e della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Catania;

considerato che la situazione giuridica della facoltà di economia e commercio e di

quella di lingue e letterature straniere dell'Università di Pisa è identica a quella delle richiamate facoltà delle Università di Messina e di Catania, dato che la legge istitutiva ne prevede la soppressione alla scadenza della convenzione e che essa è già scaduta dal 1° gennaio 1974,

fa voti che venga presentato ed approvato al più presto un disegno di legge per sanare la situazione giuridica delle anzidette facoltà dell'Università di Pisa ».

Si fa in pari temo presente che la « sezione di lingue e letterature straniere », con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1969, n. 823, è stata trasformata in autonoma facoltà di lingue e letterature straniere, sempre istituita ai sensi della legge 3 giugno 1955, n. 504.

Dal 1° gennaio 1974 l'Università di Pisa ha anticipato i fondi per conto dello Stato per il pagamento degli incarichi di insegnamento e di alcuni posti di assistente convenzionati per le due facoltà secondo il seguente prospetto:

	N. inc.	Importo	Posti ass.	Importo
1° gennaio 1974-31 ottobre 1974	78	136.000.000	6	17.600.000
1° novembre 1974-31 ottobre 1975	71	163.000.000	6	21.000.000
1° novembre 1975-31 ottobre 1976	65	180.000.000	5	15.000.000
1° novembre 1976-31 ottobre 1977	58	163.000.000	5	18.000.000
1° novembre 1977-31 ottobre 1978	49	152.000.000	—	—
1° novembre 1978-31 ottobre 1979	62	295.000.000	—	—
Totale		1.089.000.000		71.600.000
Totale generale				L. 1.160.600.000

Si fa infine presente che, a seguito della legge n. 692, dall'anno accademico 1977-78 i posti di assistente convenzionati passano a carico dello Stato e che pertanto l'onere annuo ulteriore, che dovrà essere accollato allo Stato, consiste nella sola voce « incarichi di insegnamento », che si ridurrà progressivamente con l'aumento delle cattedre di ruolo.

Per sanare la situazione delle anzidette fa-

coltà dell'Università di Pisa, in armonia con quanto auspicato nell'ordine del giorno votato dalla 7^a Commissione permanente, fu presentato nella scorsa legislatura un disegno di legge (Atto Senato n. 1056), che non poté essere esaminato per l'anticipato scioglimento delle Camere e che si ripropone ora all'attenzione del Senato, con le modificazioni rese necessarie dal decorso del tempo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli articoli 5 e 10 della legge 3 giugno 1955, n. 504, sono abrogati.

La facoltà di economia e commercio e la sua sezione di lingue e letterature straniere (divenuta facoltà di lingue e letterature straniere con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1969, n. 823) dell'Università di Pisa sono, ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge citata, statali a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità, indipendentemente dalle vicende della convenzione di cui all'articolo 10 della legge medesima.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge a tutto l'esercizio 1979, valutato in lire 1.160.600.000, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno. A decorrere dall'esercizio 1980, all'onere annuo, valutato in lire 300 milioni, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1980 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.